

**STATUTO DEL CONSORZIO AURORA -  
INNOVAZIONE PER L'AZIENDA DIGITALE**

**INDICE**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

Art. 1 Denominazione - Sede Pag. 1

Art. 2 Durata Pag. 1

**TITOLO II - SCOPO-OGGETTO-PROGRAMMA GENERALE**

Art. 3 Scopo e Oggetto Pag. 1

Art. 4 Programma Generale Pag. 2

**TITOLO III - REQUISITI - QUOTE DI PARTECIPAZIONE -  
OBBLIGHI - RECESSO ED ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI -  
ACCRESCIMENTO E INTRASFERIBILITA' DELLE QUOTE**

Art. 5 Requisiti e numero dei consorziati Pag. 3

Art. 6 Ammissione dei consorziati - Quote di partecipazione Pag. 4

Art. 7 Obblighi dei consorziati Pag. 5

Art. 8 Sanzioni Pag. 5

Art. 9 Recesso dei consorziati Pag. 5

Art. 10 Esclusione del consorziato Pag. 5

Art. 11 Accrescimento delle quote Pag. 6

Art. 12 Trasferimento delle quote Pag. 6

**TITOLO IV - FONDO CONSORTILE - RIPARTIZIONE DEI COSTI -  
ESERCIZIO SOCIALE**

Art. 13 Fondo Consortile - Fondi di Riserva Pag. 6

Art. 14 Ripartizione dei Costi Pag. 6

Art. 15 Esercizio Sociale - Bilancio –  
Divieto di distribuzione degli avanzi Pag. 6

**TITOLO V - ORGANI CONSORTILI**

Art. 16 Organi del Consorzio Pag. 7

Art. 17 Assemblea dei consorziati Pag. 7

Art. 18 Diritto e modalità di voto Pag. 7

Art. 19 Assemblea Ordinaria Pag. 7

Art. 20 Assemblea Straordinaria Pag. 8

Art. 21 Rappresentanza nell'assemblea Pag. 8

Art. 22 Consiglio d'amministrazione Pag. 9

Art. 23 Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione Pag. 9

Art. 24 Deliberazioni del Consiglio d'amministrazione Pag. 10

Art. 25 Presidente - Vicepresidente Pag. 11

Art. 26 Collegio dei Revisori Pag. 11

Art. 27 Rappresentanza legale del Consorzio Pag. 11

Art. 28 Liquidazione - Scioglimento Pag. 12

**TITOLO VI - SCIoglimento DEL CONSORZIO -  
REGOLAMENTO - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 29 Regolamento Pag. 12

Art. 30 Rinvio alle disposizioni del codice civile Pag. 12

Art. 31 Disposizioni transitorie Pag. 12

## **TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

### **Art. 1 (Denominazione - Sede)**

1. E' costituito dalle imprese ed operatori economici, un Consorzio con attività esterna ai sensi degli artt. 2602 ss. Cod.Civ. denominato "**CONSORZIO AURORA - INNOVAZIONE PER L'AZIENDA DIGITALE**". Il Consorzio può anche essere più brevemente denominato "**CONSORZIO AURORA**".

2. Il Consorzio ha sede in Bologna.

### **Art. 2 (Durata)**

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

2. E' fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei Consorziati assenti o dissenzienti. Il recesso dovrà essere comunicato entro 60 giorni dalla data dell'adozione della delibera di proroga.

3. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1 con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

## **TITOLO II - SCOPO - OGGETTO - PROGRAMMA GENERALE**

### **Art. 3 (Scopo e oggetto)**

1. Il Consorzio Aurora non ha fini di lucro ed è costituito per il raggiungimento degli obiettivi globali volti a sviluppare un insieme di azioni incisive e ad alto contenuto di innovazione per le aziende consorziate.

2. Nell'ambito dei progetti di innovazione aziendale, il consorzio Aurora si prefigge prioritariamente di sviluppare progetti ed iniziative di sviluppo tecnologico, indirizzati alla trasformazione dell'azienda in azienda digitale, con l'obiettivo di ridurre i costi amministrativi e gestionali ed aumentarne l'efficienza operativa ed il livello di competitività sul mercato. In particolare:

a) Rendere disponibile una piattaforma digitale comune ed una suite di prodotti e servizi tecnologici di tipo web ed internet, basati sulla firma digitale, per:

(i). la gestione digitale di documenti aziendali e la loro smaterializzazione,

(ii). la trasmissione telematica dei documenti,

(iii). l'uso della posta elettronica certificata,

(iv). l'archiviazione elettronica di documenti informatici, digitali ed analogici,

(v). la conservazione sostitutiva dei documenti su supporti digitali,

(vi). la gestione della sicurezza informatica e delle transazioni in rete,

(vii). l'attivazione ed il sostegno di modalità digitali per il marketing e la vendita dell'offerta di prodotti e servizi,

(viii). la promozione a livello nazionale ed internazionale del modello di azienda digitale e delle relative innovazioni tecnologiche ed organizzative.

b) Introdurre all'interno dell'azienda il "digital accounting" e quindi la digitalizzazione graduale e coerente dei documenti di rilevanza fiscale, amministrativa e contabile, tra cui: le offerte, gli ordini attivi e passivi, le distinte di carico, le bolle di accompagnamento, le fatture attive e passive, le distinte d'incasso, gli ordinativi di pagamento, gli estratti conto e le relative riconciliazioni, nonché qualsiasi altro tipo di documento, interno od esterno, che faccia parte del processo organizzativo dell'azienda o di parti di essa.

- c) Gestire in modo digitale tutti i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, tra cui, in via meramente esemplificativa: registri iva acquisti, registri iva fatture emesse, registri iva vendite, libro giornale, libro inventari, registro beni ammortizzabili, fatture e note di credito emesse, fatture e note di credito ricevute, documenti di trasporto emessi, documenti di trasporto ricevuti, libri sociali.
  - d) Eliminare il documento cartaceo, per quanto possibile e regolamentato dalla normativa vigente.
  - e) Attivare procedure informatiche atte a generare e gestire i documenti digitali in modo nativo, riducendo al minimo indispensabile la necessità di digitalizzare e/o scannerizzare documenti analogici di tipo cartaceo.
  - f) Supportare il miglioramento del livello di qualità degli impianti e dei servizi offerti all'utenza, in un'ottica di "customer care" digitale e di "E-Business", con l'obiettivo di creare un "marchio di qualità" del network di aziende aderenti al progetto.
  - g) Promuovere iniziative, progetti ed azioni volte all'innovazione di prodotto e/o di processo per le aziende consorziate o parti di esse.
  - h) Promuovere, diffondere e far conoscere in Italia e all'estero, i prodotti/servizi del Consorzio Aurora, nonché fornire sviluppo e sostegno di ogni e qualsiasi iniziativa, anche di natura commerciale, intesa a valorizzare e diffondere il modello tecnico ed organizzativo dell'azienda digitale e ad accrescerne l'immagine e la notorietà, ivi compresa la partecipazione e la costituzione di ulteriori società o di organizzazioni consortili.
  - i) Attuare piani di formazione e di informazione per il personale impiegato dalle aziende, volti alla riconversione e alla crescita delle competenze e delle professionalità, anche tramite la creazione di nuovi skill professionali ed aziendali specializzati nella gestione ed organizzazione dell'impresa digitale.
- 3.** Il Consorzio può inoltre compiere gli atti e le operazioni necessarie od opportune per il conseguimento dell'oggetto consortile.

#### **Art. 4 (Programma generale)**

- 1.** Nel quadro delle attività rientranti nel perseguimento del suo oggetto, il Consorzio esercita tutte le funzioni necessarie ed opportune per la cura degli interessi generali, secondo un programma finalizzato ai seguenti obiettivi:
- a) La realizzazione di un network composto da tutte le aziende ed operatori economici, che scelgano di attivare un progetto di qualificazione della propria struttura aziendale secondo gli standard di azienda digitale di AURORA, utilizzando la piattaforma digitale comune. Il Consorzio AURORA sarà il soggetto coordinatore del network che ne curerà le attività tecniche ed organizzative interessanti l'oggetto sociale, sia durante l'implementazione del progetto, che nel successivo "deployment" operativo, anche per conto del gruppo di imprese aderenti.
  - b) La realizzazione della piattaforma digitale comune in grado di supportare in modo integrato la trasformazione e l'evoluzione dell'impresa in azienda digitale, anche tramite la gestione e la promozione dei servizi che i vari soggetti economici aderenti forniranno alla comune clientela.
  - c) La promozione di studi e ricerche nel campo dell'organizzazione aziendale volti a rilevare la situazione esistente, identificare eventuali problemi od

ostacoli alla diffusione ed attuazione del nuovo codice dell'amministrazione digitale, analizzare singole situazioni e problematiche, progettare ed attuare gli interventi necessari alla soluzione e al superamento delle problematiche evidenziate.

d) La promozione, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni per prodotti e servizi interessanti l'azienda digitale e le attività ad essa connesse;

e) La promozione e la costituzione di Associazioni, Aziende di settore e di Consorzi delle stesse;

f) La cura e la gestione a livello locale nei settori e nei campi di attività interessanti l'oggetto sociale, le relazioni con le istituzioni locali, con le associazioni di categoria, con gli enti rappresentativi di interessi collegati ai settori di attività indicati nel presente Statuto, con i mass-media, con la Scuola e con le Università, anche per la divulgazione e la diffusione delle iniziative relative all'azienda digitale.

g) La promozione e/o la partecipazione ad iniziative di interesse comune anche nell'ambito nazionale ed internazionale.

h) La promozione e la formazione professionale nel settore dell'organizzazione dell'impresa digitale, tramite opportune attività didattiche e l'organizzazione di corsi diretti o in collaborazione con terzi e la formazione a distanza (e-learning);

i) L'esercizio di ogni attività per lo sviluppo dell'azienda digitale e la fornitura di servizi alle imprese consorziate.

2. Nell'ambito delle attività istituzionali, il Consorzio AURORA curerà e presenterà progetti per lo sviluppo dell'azienda digitale all'interno dei bandi di finanziamento che nel futuro saranno promossi e pubblicati a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e comunitario.

### **TITOLO III - REQUISITI - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - OBBLIGHI - SANZIONI - RECESSO ED ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI - ACCRESCIMENTO E INTRASFERIBILITA' DELLE QUOTE**

#### **Art. 5 (Requisiti e numero dei consorziati)**

1. Hanno diritto di essere ammessi a far parte del Consorzio oltre ai soci fondatori i seguenti soggetti:

a) Imprese ubicate in Italia di ogni dimensione e tipo. Più in particolare, si considerano:

- Aziende produttive
- Aziende di servizi
- Aziende commerciali
- Aziende operanti nel settore alberghiero, turistico e della ristorazione
- Aziende operanti nel settore della nautica
- Aziende operanti nel settore chimico e farmaceutico
- Imprese di costruzione e società immobiliari
- Aziende operanti nel settore sanitario
- Aziende operanti nel settore editoriale
- Aziende operanti nel settore marketing e pubblicitario
- Aziende operanti nel settore fieristico, dell'intrattenimento e dello spettacolo

- Società sportive

b) Le Camere di Commercio, gli imprenditori ed Enti pubblici e privati, Associazioni, Associazioni di categoria, Organizzazioni, gruppi professionali, Circoli e cittadini italiani e stranieri, aventi attività interessi, scopi e finalità analoghe o affini con quelli del Consorzio e che comunque non in contrasto con le attività, interessi, scopi e finalità del Consorzio, ed ubicate in Italia.

c) Altri Consorzi di aziende aventi attività, interessi, scopi e finalità analoghe o affini con quelli del Consorzio Aurora e che collaborino attivamente allo sviluppo delle attività, interessi, scopi e finalità del presente Consorzio.

d) Università, Centri ed Istituti di Ricerca, Consorzi e Società consortili tra Università ed altri operatori industriali ed economici.

**2.** Il numero dei consorziati è illimitato. I soggetti appartenenti alla categoria b) e c) del comma precedente non possono rappresentare più del 25% dei consorziati per quota di partecipazione al fondo consortile.

#### **Art. 6 (Ammissione dei consorziati - Quote di partecipazione)**

**1.** La domanda di ammissione al Consorzio deve essere presentata, per iscritto, presso la sede del Consorzio o presso le Sezioni distaccate e deve contenere:

a) l'indicazione della Ditta individuale, o la denominazione e ragione sociale e la forma giuridica dell'impresa, la sede dell'impresa, le generalità del suo titolare o del legale rappresentante che sottoscrive, la natura dell'attività svolta e le caratteristiche, il numero e la descrizione delle unità produttive e loro caratteristiche e la quota di partecipazione al fondo consortile.

**2.** Se la domanda è presentata da Società o persona giuridica, deve essere corredata da:

(i) copia della visura camerale o da copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e della delibera dell'Organo amministrativo che ha deliberato la richiesta di ammissione;

(ii) la dichiarazione che il richiedente ha esaminato ed ha piena conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti del Consorzio e che si impegna a rispettarli, nonché ad assoggettarsi a tutti gli obblighi negli stessi previsti così come si impegna a rispettare tutte le deliberazioni degli Organi consortili;

**3.** Il Consiglio di Amministrazione, delibera sulla domanda d'ammissione.

**4.** L'appartenenza al Consorzio diventa effettiva, con iscrizione nel Libro Soci, a seguito del versamento da parte dell'interessato, della quota associativa di iscrizione.

Non possono essere ammessi al Consorzio, né possono permanervi come Consorziati, i falliti o comunque coloro che sono assoggettati a procedure concorsuali e le imprese che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio. I minori, gli interdetti e gli inabilitati possono far parte del Consorzio con le autorizzazioni previste dalla Legge ed in persona di chi li rappresenta.

**5.** Con il regolamento previsto dall'art. 29, il Consiglio d'amministrazione, al quale spetta la verifica della sussistenza dei requisiti, può richiedere ulteriori dati e approvare un modello standard di dichiarazione inoltrabile anche attraverso documento in formato elettronico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

6. Il Consiglio d'amministrazione controlla le dichiarazioni presentate dai consorziati e ne dispone l'ammissione a consorziato. Il regolamento di cui all'art. 29 prevede le sanzioni applicabili ai consorziati che abbiano presentato una dichiarazione non veritiera.

7. Le variazioni della quota di partecipazione non hanno mai effetto per il passato.

#### **Art. 7 (Obblighi dei consorziati)**

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, i consorziati sono altresì obbligati a:

- a) versare al Consorzio le somme previste dall'art.14;
- b) versare, se deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, in aggiunta alle somme di cui alla lett. a), un contributo proporzionale alle quote di partecipazione al fine di consentire un adeguato fondo consortile;
- c) trasmettere al Consiglio d'amministrazione tutti i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;
- d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio d'amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili;
- e) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio vincolanti per tutti i consorziati;
- f) favorire gli interessi del Consorzio.

#### **Art. 8 (Sanzioni)**

1. In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio d'amministrazione può comminare una sanzione commisurata alla gravità dell'infrazione.

2. Il regolamento previsto dall'art. 29 può individuare le principali infrazioni e la sanzione per ciascuna applicabile, e fissa in ogni caso le disposizioni procedurali per la comminazione delle sanzioni stesse, fermo il diritto dell'interessato che ne faccia richiesta a essere previamente ascoltato.

#### **Art. 9 (Recesso dei consorziati)**

1. Il recesso del consorziato è ammesso qualora vengano meno le condizioni d'ammissione, ovvero ne faccia richiesta il consorziato utilizzando l'apposita domanda di recesso, predisposta dal Consiglio di Amministrazione e prevista nel regolamento del Consorzio. La domanda di recesso deve essere presentata, per iscritto, presso la sede del Consorzio o presso le Sezioni distaccate e deve contenere l'indicazione della Ditta individuale, o la denominazione e ragione sociale e la forma giuridica dell'impresa, la sede dell'impresa, le generalità del suo titolare o del legale rappresentante che sottoscrive, nonché la motivazione del recesso.

#### **Art. 10 (Esclusione del consorziato)**

1. Il Consiglio d'amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

2. L'esclusione è obbligatoria nei casi di scioglimento della rispettiva società, o di cessazione definitiva dell'attività.

3. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato,

entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

**Art. 11 (Accrescimento della quota)**

1. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

**Art. 12 (Trasferimento delle quote)**

1. La quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda all'acquirente della stessa.

**TITOLO IV - FONDO CONSORTILE - RIPARTIZIONE DEI COSTI -  
ESERCIZIO SOCIALE**

**Art. 13 (Fondo consortile - Fondi di riserva)**

1. Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito da:

a) le quote di partecipazione che non possono essere inferiori ad Euro 200,00 (euro duecento/00);

b) gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal conto economico a esso destinati.

2. Sono altresì costituiti specifici fondi di riserva indivisibili nei quali confluiscono separatamente i patrimoni esistenti eventualmente conferiti, fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute fino allo scioglimento.

**Art. 14 (Ripartizione dei costi)**

1. Le spese di funzionamento generale, saranno coperte principalmente dai servizi resi alle aziende per l'ottenimento di finanziamenti su progetti per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo dell'azienda digitale.

2. Solo in caso di necessità i costi saranno ripartiti a carico dai partecipanti in proporzione della loro partecipazione. Il Consiglio del Consorzio provvederà a formulare periodici preventivi, in base ai quali i partecipanti saranno tenuti alle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio a rendiconto annuale.

3. Le somme percepite dal Consorzio AURORA ai sensi dei precedenti punti sono da questo acquisite quali mezzi propri limitatamente a una quota determinata dal regolamento previsto dall'art. 29 nella misura necessaria per far fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto di criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione;

4. Le rimanenti somme percepite dal Consorzio AURORA ai sensi dei precedenti punti sono da questo incassate in nome e per conto dei soggetti associativi costituiti. Tali somme non costituiscono mezzi propri del Consorzio AURORA e sono da questo versate ai suddetti soggetti associativi nell'ammontare a esso spettante in base agli investimenti effettuati, rendicontati e finanziati.

5. Il regolamento previsto dall'art. 29 determina, nel rispetto di quanto innanzi, le modalità e i tempi dei versamenti di tali somme da parte del Consorzio AURORA ai soggetti consorziati.

**Art. 15 (Esercizio sociale - Bilancio - Divieto di distribuzione degli avanzi)**

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio d'amministrazione redige il bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e

nota integrativa.

**3.** L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

**4.** E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate.

## **TITOLO V - ORGANI CONSORTILI**

### **Art. 16 (Organi del Consorzio)**

**1.** Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio d'amministrazione;
- c) il Presidente e un Vice Presidente;
- d) il Collegio dei revisori.

### **Art. 17 (Assemblea dei consorziati)**

**1.** L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente, presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo purché in Italia, quando questi lo ritengano opportuno, o su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti ai sensi dell'art. 18, comma 1, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione, da depositare presso la sede del Consorzio affinché i consorziati possano prenderne visione, e da inviare a mezzo lettera raccomandata contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco della materie da trattare, quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

**2.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

**3.** Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.

**4.** L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

### **Art. 18 (Diritto e modalità di voto)**

**1.** Ogni consorziato ha diritto ad un voto nell'Assemblea, unicamente qualora la sua quota di partecipazione risulti correttamente ed interamente versata.

### **Art. 19 (Assemblea ordinaria)**

**1.** L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio del Consorzio;
- b) elegge i componenti del Consiglio d'amministrazione, nel rispetto dell'art. 22, nonché il Presidente e gli altri componenti del Collegio dei revisori, secondo quanto stabilito dall'art. 26 del presente statuto;
- c) determina il compenso dei revisori ed il compenso dei consiglieri di amministrazione, anche prevedendo un gettone di presenza, comprensivo del rimborso forfettario delle spese, identico per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'eventuale Comitato esecutivo;
- d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio d'amministrazione.

**2.** Tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai sensi dell'art. 18, comma 1, ovvero un terzo dei componenti del Consiglio

d'amministrazione, possono chiedere a tale Consiglio di includere tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, convocata ai sensi del comma 3 del presente articolo o su richiesta dei consorziati stessi ai sensi dell'art. 17, comma 1, l'approvazione di modificazioni del regolamento previsto dall'art. 29. La richiesta, nel caso di convocazione ai sensi del presente comma, deve pervenire al Consiglio almeno sessanta giorni prima del termine indicato nell'art. 15, comma 3.

**3.** L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato nell'art. 15, comma 3.

**4.** L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno il 50% degli aventi diritto al voto. Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non rappresentano il numero di voti necessari per deliberare, l'Assemblea può essere nuovamente convocata per deliberare sui medesimi oggetti entro trenta giorni. Il termine stabilito dall'art. 17, comma 1, è ridotto a otto giorni. L'assemblea così riunita in seconda convocazione delibera con il voto favorevole del 50% dei voti presenti, qualunque sia la parte dei voti rappresentata dai consorziati intervenuti.

#### **Art. 20 (Assemblea straordinaria)**

**1.** L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nelle ipotesi indicate al precedente articolo 2, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

**2.** L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto al voto. Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non rappresentano il numero di voti necessario per deliberare, l'assemblea straordinaria può essere nuovamente convocata per deliberare sui medesimi oggetti entro trenta giorni. Il termine stabilito dall'art. 17, comma 1, è ridotto a otto giorni. L'assemblea così riunita in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino più della metà degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti. Qualora in seconda convocazione i consorziati intervenuti non rappresentino il numero di voti necessario per la costituzione dell'assemblea, questa può essere nuovamente convocata secondo le modalità e i termini sopra indicati, salvo che per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto consortile e lo scioglimento anticipato del Consorzio. L'assemblea così riunita in terza convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino più di un terzo degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti.

#### **Art. 21 (Rappresentanza nell'assemblea)**

**1.** Ogni consorziato che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non consorziato per delega scritta, da conservarsi da parte del Consorzio. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

**2.** La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto

anche per le convocazioni successive, o, per tutte le assemblee senza limiti di tempo o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorzio nella delega. In mancanza di indicazioni, la delega si intende conferita a tempo indeterminato. E' sempre ammessa la revoca della delega, che va comunicata per iscritto al Consorzio.

**3.** La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai revisori e ai dipendenti del Consorzio.

**4.** La stessa persona non può rappresentare in assemblea tanti consorziati che detengano più di 100 voti.

#### **Art. 22 (Consiglio d'amministrazione)**

**1.** Il Consiglio d'amministrazione é composto da tre a nove amministratori, secondo il numero determinato dai consorziati al momento della nomina e sono eletti dall'Assemblea.

**2.** I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

**3.** Se nel corso di un esercizio viene a mancare un Consigliere, gli altri provvedono a sostituirlo con apposita deliberazione; il Consigliere cooptato cessa dall'ufficio in occasione dell'Assemblea successiva. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine. Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri è immediatamente convocata dal Collegio dei revisori, Se vengono a cessare anche tutti i revisori o qualora questi non procedano, l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri e, se del caso, dei nuovi revisori, è immediatamente convocata anche da un solo consorzio.

#### **Art. 23 (Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione)**

**1.** Il Consiglio d'amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.

**2.** Spetta al Consiglio d'amministrazione:

a) deliberare in merito a tutte le funzioni indicate nello Scopo e oggetto (art. 3) e nella ripartizione dei costi (art. 14);

b) elaborare e aggiornare il Programma generale previsto dall'art. 4, tenuto conto delle risorse a tal fine occorrenti e garantendo l'efficienza economica complessiva del sistema;

c) redigere il progetto di bilancio eventualmente corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'assemblea per l'approvazione;

d) approvare il bilancio preventivo annuale;

e) approvare il regolamento di cui all'art. 29, Il Consiglio approva, se necessario annualmente, le modificazioni al regolamento relative alla determinazione delle somme dovute dai consorziati e alle modalità del loro versamento in applicazione dei criteri indicati dall'art. 14, tenuto conto dei reali costi sostenuti;

- f) determinare e applicare ai consorziati le sanzioni previste dall'art. 8 del presente statuto;
- g) proporre all'Assemblea le modifiche dello statuto
- h) nominare, nel rispetto delle previsioni dell'art. 25, il Presidente e il Vice Presidente ripartendone i compensi determinati dall'assemblea ed, eventualmente, indicare gli altri componenti del Comitato esecutivo;
- i) autorizzare il Presidente o il Vice Presidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
- j) stipulare con organismi con finalità analoghe operanti in altri Paesi europei eventuali accordi volti a perseguire, in regime di reciprocità, e nella massima semplificazione amministrativa, lo sviluppo delle attività.

**3. Spetta altresì, tra l'altro, al Consiglio d'amministrazione:**

- a) verificare la sussistenza dei requisiti d'ammissione dei consorziati e deliberare sull'esclusione degli stessi;
- b) determinare le modalità della gestione amministrativa interna con particolare riguardo all'assunzione e al licenziamento del personale dipendente;
- c) deliberare ogni altro atto di amministrazione.

**4. Il Consiglio d'amministrazione può delegare le proprie attribuzioni indicate nel comma 3, determinando i limiti della delega, a un Comitato esecutivo.**

In tal caso il Comitato esecutivo è composto da tre amministratori, compresi il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente che ne fanno parte di diritto. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno due dei suoi componenti.

**5. Il Consiglio di amministrazione può altresì delegare al Presidente proprie attribuzioni relative alla gestione ordinaria del Consorzio; può inoltre affidare al Presidente e/o al Vice Presidente e ad altri Consiglieri specifici incarichi.**

**Art. 24 (Deliberazioni del Consiglio d'amministrazione)**

**1.** Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio per le deliberazioni di cui all'art.23 comma 2 lett. c) e d). E' altresì convocato su richiesta di almeno la metà dei suoi membri. La convocazione è fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e contiene l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è inoltrata almeno otto giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima. Le riunioni del Consiglio d'amministrazione possono svolgersi in teleconferenza o con l'utilizzazione di tecniche analoghe, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

**2.** Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della metà dei suoi componenti.

**3.** Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario del Consiglio d'amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il

verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

#### **Art. 25 (Presidente - Vice Presidente)**

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio d'amministrazione tra i suoi membri qualora non via abbia provveduto l'Assemblea dei consorziati. Il Presidente dura in carica tre esercizi e scade insieme agli altri amministratori alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente è scelto tra gli amministratori. Il Presidente così nominato cessa dall'ufficio in occasione dell'Assemblea successiva.

3. Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio d'amministrazione;

b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio d'amministrazione;

c) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio d'amministrazione;

d) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

e) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio d'amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

4. Il Consiglio di amministrazione elegge un Vice Presidente

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente.

#### **Art. 26 (Collegio dei revisori)**

1. Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia, e sono eletti dall'Assemblea.

2. I revisori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I revisori sono rieleggibili.

3. I revisori controllano l'amministrazione del Consorzio, vigilano sull'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento e verificano la regolarità della gestione contabile del Consorzio. Si esprimono, altresì, collegialmente, con apposite relazioni da presentare all'Assemblea, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo.

4. I revisori partecipano all'Assemblea e alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo.

5. La nomina del Collegio dei Revisori è obbligatoria nei soli casi previsti dalla legge.

#### **Art. 27 (Rappresentanza legale del Consorzio)**

1. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giudizio.

2. Il Vice Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio nei limiti delle attribuzioni eventualmente delegate dal Consiglio d'amministrazione. Inoltre, in caso di grave impedimento del Presidente, la piena rappresentanza legale

spetta al Vice Presidente

**TITOLO VII - SCIoglimento DEL CONSORZIO -  
REGOLAMENTO - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 28 (Liquidazione - Scioglimento)**

1. Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, che sarà devoluto a scopi di pubblica utilità. Le eventuali passività saranno sopportate, proporzionalmente alle quote possedute, da tutti i consorziati.

**Art. 29 (Regolamento)**

1. Il Consiglio d'amministrazione approva un regolamento per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

2. Il regolamento indica i libri sociali obbligatori, tra i quali necessariamente il libro dei consorziati.

3. Le modificazioni del regolamento sono approvate dall'Assemblea ordinaria dei consorziati.

**Art. 30 (Rinvio alle disposizioni del codice civile)**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi tra imprenditori.

**Art. 31 (Disposizioni transitorie)**

1. In deroga all'articolo 22, e all'articolo 26, del presente statuto, i componenti del primo Consiglio d'amministrazione ed i componenti del primo Collegio dei revisori sono nominati nell'atto costitutivo, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.